



COPIA

## COMUNE DI ONANO (Provincia di Viterbo)

### CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 22 del 27/06/2022

**Oggetto:** Utilizzo facoltà prevista ex art. 232 TUEL comma 2 e ss.mm.ii. e facoltà comma 3 ex art. 233-bis TUEL per bilancio consolidato anno 2022

L'anno duemilaventidue e questo di ventisette del mese di giugno alle ore 21 in Onano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Giuliani Giovanni - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Giuliani Giovanni	Sindaco	s	
Biribicchi Pacifico	Consigliere	s	
Granocchia Franco	Consigliere		s
Giuliani Rosella	Consigliere		s
Scalabrella Giusto	Consigliere	s	
Rotili Giada	Consigliere	s	
Barzi Remo	Consigliere	s	
Marricchi Fabrizio	Consigliere	s	
Massella Bartolomeo	Consigliere	s	
Massella Pamela	Consigliere	s	

Presenti 8      Assenti 2

Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato che**, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

**Considerato che** la popolazione residente del Comune di Onano, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

**Visto** l'art. 232, comma 2, del TUEL, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, D.L. n. 124/2019 convertito con L. 157/2019, che prevede *“Gli Enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 Dlgs 23 giugno 2011 n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Affari Regionali...”*;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, per cui *“Gli enti che, in attuazione dell'articolo 232, comma 2, del TUEL, si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale allegano al rendiconto la propria Situazione patrimoniale elaborata seguendo le modalità semplificate di seguito individuate, secondo gli schemi previsti per l'attivo e il passivo patrimoniale dall'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, aggiornati dal decreto ministeriale 1 settembre 2021 a decorrere dall'esercizio 2021 ed utilizzando i dati: - dell'inventario aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto, che consentono di determinare il valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 2; - del rendiconto, ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 3; - dell'ultimo conto del patrimonio approvato o dell'ultima situazione patrimoniale approvata, ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 4; - extra-contabili, ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 5 e per alcune voci delle disponibilità liquide”*;

**Visto** il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”*;

**Considerato che** il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

**Visto** il punto 3.1 del principio contabile applicato, concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

*“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.”;*

**Considerato che** il Comune di Onano non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1;

**Visto** il vigente TUEL, ed in particolare l’art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

**Considerato che**, al fine esercitare la facoltà prevista dall’art. 232 TUEL, comma 2, come modificato dall’art. 57, comma 2-ter, DL n. 124/2019, convertito con L. 157/2019 e dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, è necessaria un’apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all’approvazione del bilancio consolidato;

**Ritenuto** di doversi avvalere della predette facoltà per l’anno 2022, in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Onano, non presenta una valenza informativa significativa;

**Ritenuto** altresì di dover esonerare l’Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

**Rilevato che** la presente deliberazione non necessita del parere dell’Organo di revisione;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di servizio, per quanto di competenza, sul presente provvedimento, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, tutti formalmente acquisiti agli atti e che si intendono espressi con l’apposizione del visto al presente atto;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019);

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi,

**DELIBERA**

1. per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del TUEL, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, D.L. n. 124/2019 convertito con L. 157/2019,
2. per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, così come modificato dall'art. 1, comma 831, della Legge n. 145/2018, di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2022, la cui scadenza, come da art. 151, ultimo comma, del TUEL – D.Lgs. 267/2000;
3. di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente;
4. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui al comma 1 dell'art. 49 del TUEL, che si intendono espressi con l'apposizione del visto al presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Sindaco**

F.to *Giuliani Giovanni*

**Il Segretario Comunale**

F.to *Dr. Tramontana Mariosante*

**Parere regolarità  
contabile**

(art.49 D.Lgs 267/2000)

Favorevole

**Parere regolarità  
Tecnica**

(art.49 D.Lgs 267/200)

Favorevole

**Certificato di pubblicazione**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **01/07/2022** al **16/07/2022** al n. **429** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale*

F.to *Dr. Tramontana Mariosante*

- E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo:
- Ai sensi dell'Art.126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 comma1
- Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D.Lgs 267/2000)
- A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma1 D.Lgs 267/2000)
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 comma 1 D.Lgs. n.267/2000);
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000);
- Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art. 134 D.Lgs. 267/2000);
- Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione N. del (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000).

*Il Segretario Comunale*

F.to *Dr. Tramontana Mariosante*

Copia conforme all'originale per uso amm

*Il Segretario Comunale*

*Dr. Tramontana Mar*

Li .....

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993